

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1449)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1965*

*(V. Stampato n. 426)*

**d'iniziativa dei deputati FABBRI Francesco, BORGHI, BUZZI, PATRINI, RAMPA, LEONE Raffaele, TITOMANLIO Vittoria, ARMATO, SCALIA, BERTE', SAVIO Emanuela, GAGLIARDI, MIOTTI, CARLI Amalia, DALL'ARMELLINA, BIANCHI Fortunato, BIANCHI Gerardo, CALVETTI, RACCHETTI e DE ZAN**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 1965*

**Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali  
ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

#### Art. 2.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova

scritta e quella orale, e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in una unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

La nomina dei vincitori avviene seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno il diritto ad esservi inclusi fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi del precedente comma, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito.

I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e di scuola speciale sono inoltre inclusi in una graduatoria speciale ai fini della nomina nei posti di tali classi.

### Art. 3.

È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria

di merito in più di un concorso della stessa provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova. A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

A parità di punti prevale l'anzianità di servizio.

L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in province diverse, può chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna provincia ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

La graduatoria viene aggiornata e ripubblicata all'espletamento di ogni nuovo concorso.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra provincia, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 5.

#### Art. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che sono stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Nella determinazione dei posti vacanti da considerare disponibili al 1° ottobre di ogni anno scolastico, per la nomina degli iscritti nella graduatoria permanente, va esclusa

l'aliquota di un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia da riservare per eventuali trasferimenti da altre province.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'espletamento del concorso speciale di cui all'articolo 8 della presente legge gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal Provveditore agli studi dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di merito: in mancanza, ad altri aspiranti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Gli insegnanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e di scuole speciali.

Gli insegnanti non di ruolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, lo conservano fino al compimento del previsto periodo, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge, per la cessazione dell'incarico.

#### Art. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio, valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

#### Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli inse-

gnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 125 di cui all'articolo 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anzichè nella provincia in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge.

#### Art. 7.

Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali, il conferimento degli incarichi e delle supplenze contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.

### NORME TRANSITORIE

#### Art. 8.

La metà dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, è assegnata ad un concorso speciale riservato.

Il Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza i Provveditori agli studi a disporre il relativo bando.

Al concorso possono partecipare gli insegnanti non di ruolo che, indipendentemente dai limiti di età, abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiarie e sussidiate, per almeno 10 anni, a decorrere dal 1947, dei quali almeno tre successivamente al 1° ottobre 1960 nelle scuole elementari statali, con qualifica non

inferiore a « buono ». Per gli insegnanti che appartengono a categorie di ex combattenti e assimilati e per insegnanti che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali indetti dai Provveditori agli studi e dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 su 175, la durata del servizio è ridotta a 5 anni, ferme restando le altre condizioni.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.

#### Art. 9.

Gli esami del concorso speciale consistono in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e in una prova pratica che miri ad accertare le attitudini all'esercizio della funzione docente.

I 100 punti assegnati alle prove d'esame sono ugualmente ripartiti fra il colloquio e la prova pratica. I 25 punti riservati ai titoli sono ripartiti assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di servizio, di 10 punti ai titoli di cultura, di 1 punto alle benemeritenze.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, valgono per il concorso speciale tutte le altre norme stabilite dalla presente legge anche ai fini dell'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.